



COMUNE DI MASSA FERMANA

(Provincia di Fermo)

AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - Anno 2019 -(articolo 11 legge 431/1998 – articolo 12 L.R. 36/2005 - deliberazione Giunta Regionale n. 1288 del 3 agosto 2008)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 03/09/2019 e della propria determinazione n.54 in data 20/09/2019, con la quale è stato approvato il presente avviso

RENDE NOTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente avviso disciplina le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano nell'anno 2019 un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998 e successive modifiche e dalla deliberazione Giunta Regionale n. 1288/2009.

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO

Possono presentare domanda di contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Soggettivi:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P, ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 2005.
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) pagamento di un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, **non superiore a € 500,00.**

Oggettivi:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno e se iscritto nelle liste di collocamento o se esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (articolo 40 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- b) residenza anagrafica nel Comune e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- c) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, come definito dall'articolo 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;

d) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a:

- **FASCIA A:** Valore ISEE non superiore ad € 5.953,87 (equivalente all'importo assegno sociale 2019 e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale);
- **FASCIA B:** Valore ISEE non superiore ad € 11.907,74 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali 2019 e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale).

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo mono personale.

Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo vanno redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Protocollo del Comune - tel. 0734 760127 e scaricabile dal sito web istituzionale dell'Ente: www.comunemassafermana.it

Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro la scadenza perentoria del 15 Novembre 2019, secondo le seguenti modalità:

- consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune;
- spedizione con Racc. A/R (farà fede il timbro postale di spedizione)
- posta elettronica certificata: protocollo.massafermana@pec.it

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona, oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- ISEE in corso di validità (anno 2019);
- Codice Fiscale del richiedente;
- contratto di locazione regolarmente registrato con gli estremi della registrazione;
- ricevute dell'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2019 o autodichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'avvenuta riscossione dei canoni anno 2019. **Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni dovranno essere prodotte entro il 31 gennaio 2020**
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta di soggiorno o permesso di soggiorno del richiedente;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale codice IBAN;
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati sono pari a 0).

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.

Le domande incomplete al punto da non consentire la normale procedura d'istruttoria, saranno escluse.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 36 del 2005, i valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi sono i seguenti:

- Fascia A: incidenza canone /valore ISEE non inferiore al 30 per cento;
- Fascia B: incidenza canone /valore ISEE non inferiore al 40 per cento.

Per la Fascia A, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30 e per un massimo corrispondente a 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Per la Fascia B, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40 e per un massimo corrispondente a 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20 per cento in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare mono personale.

Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o per altra situazioni di particolare disagio sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento oltre il tetto fissato per ogni fascia.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili. Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione. I valori per il calcolo della capacità economica sono dedotti dai redditi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Al fine di evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili per i richiedenti, non si darà corso all'erogazione del contributo qualora l'importo dello stesso sia inferiore ad € 50,00; le eventuali somme che non saranno erogate verranno distribuite, in ugual misura, tra le altre famiglie ammesse al beneficio.

ARTICOLO 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sarà predisposta una graduatoria in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull'ISEE.

Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

ARTICOLO 6 - CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS).

Il richiedente deve precisare l'importo richiesto o già percepito e la normativa in base alla quale ha presentato domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (articolo 16 del TUIR; articolo 10, comma 2, legge 431/998); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto, con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente bando, il richiedente si impegna a comunicare al Comune l'eventuale detrazione dei cui dovesse fruire a seguito della presentazione delle denuncia dei redditi per l'anno d'imposta 2019.

ARTICOLO 7 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato a colui che subentra nel rapporto locativo. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il contributo va agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

ARTICOLO 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e sarà escluso dalla graduatoria.

ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON L'UTENZA

Per qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Massa Fermana Ufficio Segreteria, dalle ore 10.00, alle ore 12.00.

ARTICOLO 10 – DATI PERSONALI

L'atto di informazione ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.

ARTICOLO 11 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge n. 431/1998 ed alla Deliberazione Giunta Regionale Marche n. 1288/2009 e alla Legge Regionale n. 36 del 2005.

Dalla Residenza Municipale li 27/209/2019

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
Dott. Pasquale Ercoli